

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6333 del 14/12/2021
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2848 DEL 05/06/2017 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA: 19.94 SRL. ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI PER L'ABBIGLIAMENTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PRIMO MAGGIO N. 73.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6527 del 14/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2848 DEL 05/06/2017 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: 19.94 SRL.

ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI PER L'ABBIGLIAMENTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PRIMO MAGGIO N. 73.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 2, comma 1 lett. b) del DPR n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2848 del 05/06/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7032 del 14/06/2017, per l'attività di "*progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per*

l'abbigliamento” svolta dalla ditta “19.94 SRL” (C.F. 01145320337), in Comune di Piacenza, via I° Maggio n. 73, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all’art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera, ex art. 272 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell’art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene all’impatto acustico;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 160973 del 19/10/2021, è pervenuta, tramite Suap Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativa alla sola matrice *scarichi*, presentata dalla ditta “19.94 SRL” (C.F. 01145320337);
- con nota prot. n. 166792 del 28/10/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 25/11/2021 Sinadoc 28742) risulta che:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell’ Autorizzazione Unica Ambientale riguarda esclusivamente la richiesta di modificare l’atto di Aua per ottenere una deroga al rispetto dei limiti di cui alla colonna “Scarico in rete fognaria” della tabella 3 – allegato 5 della parte terza – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro “Tensioattivi Totali” dal valore 4 mg/litro al valore 20 mg/litro;
- lo scarico resta invariato e pertanto lo stato di fatto è il seguente:
 - le acque reflue industriali provenienti dalla linea buratti, vengono trattate mediante un impianto di depurazione chimico fisico (S.A.I.T.A. mod. CF); tali reflui, prima di giungere al pozzetto di prelievo fiscale, si miscelano con le acque industriali provenienti dall’area lavaggio bottoni;
 - al pozzetto di prelievo fiscale confluiscono altresì le acque domestiche dei servizi igienici (trattate tramite n. 2 fosse Imhoff) e parte delle meteoriche dei pluviali dell’insediamento;
 - il pozzetto di campionamento fiscale è quello posto immediatamente a monte dell’allaccio alla pubblica fognatura, così come indicato nella Tavola n° H1, REV. 2.3 del 10/11/2016;

Considerato che:

- con nota prot. n. 166795 del 28/10/2021 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, specificando la richiesta della Ditta di deroga al rispetto dei limiti di cui alla colonna “Scarico in rete fognaria” della tabella 3 – allegato 5 della parte terza – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro Tensioattivi Totali da 4 mg/litro a 20 mg/litro;
- con nota prot. n. RT023159-2021-P del 12/11/2021, acquisita al prot. Arpae n. 174547 del 12/11/2021, Ireti Spa ha comunicato l’accoglimento della richiesta di deroga, consentendo, per il parametro Tensioattivi Totali, il valore limite di 20 mg/litro;
- con nota prot. n. 139486 del 19/11/2021, acquisita al prot. Arpae n. 178432 in pari data, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 2688 del 19/11/2021 (allegata al presente provvedimento), con la quale è stato autorizzato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con la deroga per il parametro Tensioattivi Totali al valore limite di 20 mg/litro;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Det-Amb n. 2848 del 05/06/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7032 del 14/06/2017, per l'attività di "progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per l'abbigliamento" svolta dalla ditta "19.94 SRL" (C.F. 01145320337), in Comune di Piacenza, via 1° Maggio n. 73, **sostituendo i punti 3. e 4.** del dispositivo, relativi alle prescrizioni per la matrice "scarichi", con i seguenti:

"3. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) dei limiti per lo scarico di acque reflue industriali, di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. ad eccezione del parametro **Tensioattivi totali** derogato al valore limite di 20 mg/l;

4. di impartire per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:

a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quelli di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque di raffreddamento, di lavaggio, o di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

d) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

e) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;

f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2.500 mc.;

h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;"

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione

dirigenziale Det-Amb n. 2848 del 05/06/2017, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7032 del 14/06/2017) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.